

REGIONE BASILICATA

Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)



I-II-III PARTE

PIANO REGIONALE DI
GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI

ALLEGATO 3
Regolamento per
l'assegnazione di aree
dedicate ad attività
inerenti la gestione dei
rifiuti del Consorzio per lo
Sviluppo Industriale della
Provincia di Matera



CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

Data - 4 NOV. 2021

Num. delibera 87

DELIBERA

OGGETTO: Regolamento di cui all'art. 14 comma 8 L.R.35/2018 - Adozione

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista** la L.R. n. 18 del 05/02/2010 e s.m.i. avente ad oggetto "*Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale*";
- Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.277 del 19.11.2019, di nomina dell'Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera;
- Richiamata** la L.R. n. 32 del 05/11/2014 avente ad oggetto "*Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale*";
- Visto** in particolare, l'art. 6 della predetta legge che sostituisce l'art. 16 della L.R. n. 18/2010 e disciplina le attribuzioni dell'Amministratore Unico;

Premesso che

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) della Regione Basilicata è stato approvato, in un quadro di completo riordino del settore, con deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2016, n. 568;
- la Regione Basilicata ha promulgato la Legge 16 novembre 2018, n. 35 contenente Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e di siti inquinanti - Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- in forza dell'art. 17, comma 8 della predetta L.R. «le istanze relative ad ogni attività di smaltimento, recupero e trattamento rifiuti sono soggette alla preventiva verifica di conformità al P.R.G.R. da parte dell'Ufficio regionale, competente in materia di pianificazione e gestione dei rifiuti, che esprime valutazione motivata e vincolante in merito alla loro procedibilità, per i rispettivi procedimenti autorizzatori e di verifica della compatibilità ambientale, ai sensi dei precedenti commi»;
- l'art.14 comma 1 recita "La Regione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p) del Decreto, definisce i criteri per la individuazione, da parte delle Province, delle aree e dei siti non idonei alla localizzazione delle diverse tipologie di impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, tenendo conto dei vigenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica."
- l'art. 14 comma 8 recita "I Consorzi per lo Sviluppo Industriale, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti alla redazione o all'aggiornamento del regolamento per disciplinare l'insediamento di impianti inerenti il ciclo integrato dei rifiuti in conformità alle disposizioni introdotte dal P.R.G.R., tenendo conto di categorie funzionali omogenee tra loro compatibili e favorendo una specializzazione industriale dell'area.";

Considerato che

- in assenza di specifiche competenze in materia all'interno dell'organico dell'Ente, il Consorzio ha deciso di affidarsi a soggetto pubblico di comprovata esperienza nel settore, per svolgere un'attività di studio finalizzato alla redazione del Regolamento di cui all'art. 14 comma 8 L.R. 35/2018;

- con delibera n°23 del 26.05.2020 è stato affidato l'incarico per lo svolgimento delle richiamate attività alla Scuola di Ingegneria - gruppo Scientifico Disciplinare di Ingegneria Sanitaria Ambientale- dell'Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS);

Dato atto che

- il gruppo di studio, costituito da personale interno e dall'UNIBAS – prof. ing. Salvatore Masi, ha emesso una prima revisione del regolamento, posto all'esame del Comitato di indirizzo dell'Ente, istituito ai sensi dell'art.23 della L.R.18/2010, giusta nota consortile prot. 2225 del 28.07.2021;
- Confapi e Confindustria hanno fatto pervenire le proprie osservazioni alla bozza di regolamento, rispettivamente con nota acquisita al prot. 2448 del 06.09.2021 e prot. 2500 del 07.09.2021, illustrate nella riunione all'uopo convocata in data 07.09.2021;
- alle suddette osservazioni il prof. ing. Salvatore Masi ha controdedotto quanto riportato nella nota acquisita al prot.2713 del 29.09.2021;
- il Comitato consultivo è stato, pertanto, chiamato ad esprimersi ancora una volta su quanto espresso dal prof. ing. Salvatore Masi, giusta nota prot.2762 del 05.10.2021;
- Confapi e Confindustria hanno prodotto ulteriori osservazioni alla bozza di regolamento, rispettivamente con nota acquisita al prot. 2779 del 06.10.2021 e prot. 2777 del 06.10.2021;
- il prof. ing. Salvatore Masi, si è definitivamente pronunciato sui temi di carattere strettamente tecnico, demandando all'Ente le valutazioni relative agli argomenti di carattere generale, giusta nota prot.2975 del 26.10.2021 denominata **"Ulteriori considerazioni relative alle osservazioni pervenute dagli stakeholder sulla proposta di regolamento per l'insediamento di attività inerenti la gestione di rifiuti nelle aree consortili"**;
- tali controdeduzioni hanno consentito di redigere la versione definitiva del regolamento in parola che dovrà essere adottato prima della trasmissione alla Regione Basilicata, ai fini dell'attivazione dell'iter approvativo;

Dato atto

- altresì che si può prescindere dal parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, da parte del Responsabile dell'Ufficio Gestione Bilancio e Risorse Finanziarie, poiché non vi sono impegni di spesa né riduzioni di entrata;

Visto il parere di legittimità del Direttore dell'Ente ai sensi dell'art. 7, L.R. 32/2014;

Visto il vigente statuto consortile;


Rilevata

- la propria competenza all'adozione del seguente atto ed attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis Legge n. 241/90 e dell'analoga misura di prevenzione (M03) contenuta nel PTPCT 2021-2023;

DELIBERA

- **di considerare** le premesse riportate in narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- **di adottare** la revisione definitiva del Regolamento di cui all'art. 14 comma 8 L.R. 35/2018, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai fini del rispetto delle prescrizioni della disciplina relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle istituzioni pubbliche previste dal d.lgs n. 33/2013.

L'Amministratore Unico
Avv. Rocco Salvatore FUINA



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE DEDICATE AD ATTIVITÀ INERENTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

A norma dell'art.11 comma 1 lett.d) della L.R.18/2010 e s.m.i. e dell'art.4 comma 2 lett. d dello Statuto consortile, il Consorzio per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera (di seguito Consorzio) svolge le funzioni relative alla acquisizione anche mediante procedura espropriativa, delle aree destinate ad insediamenti industriali, artigianali e di servizi e delle aree necessarie alle opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione.

Il presente regolamento, integra il vigente regolamento di assegnazione suoli e detta le norme e disciplina le procedure per l'assegnazione, in proprietà o in uso, delle aree e degli altri immobili destinati ad insediamenti produttivi, a servizi, ad attività "inerenti il ciclo dei rifiuti" nonché, eventualmente, ad ogni altra attività che, a giudizio esclusivo del Consorzio, sia riconducibile ad attività di gestione dei rifiuti.

Non sono contemplate nel presente Regolamento le attività prevalenti e/o esclusive di discariche di rifiuti di tipologia varia, che non trovano in nessun modo ammissibilità insediativa negli Agglomerati industriali gestiti dal Consorzio.

Il presente Regolamento si applica a tutte le aziende che rientrano nella intera Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/06 – "Norme in materia di gestione dei Rifiuti e di Bonifica dei Siti inquinati" – Titolo I – "Gestione dei Rifiuti".

Sono fatte salve le assegnazioni di aree disposte con precedenti provvedimenti anteriori alla promulgazione della L.R.35/2018 o le attività riferite alle iniziative industriali i cui progetti già dispongono delle autorizzazioni ambientali regionali e provinciali in materia. Il presente Regolamento si richiama specificamente alla intera normativa in materia di Gestione dei Rifiuti (trattamento, recupero e simili) ed in particolare alle condizioni e prescrizioni tutte fissate nella citata Parte quarta e Titolo I del D.Lgs. 152/06 e norme conseguenti e collegate come da Elenco norme in appendice al presente Regolamento (Allegato B).

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento gli impianti di trattamento acque reflue, e le attività di raccolta, messa in riserva e trattamento di rifiuti operanti a prevalente servizio delle singole aree industriali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
2. "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
3. "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
4. "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
5. "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
6. "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

7. "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
8. "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
9. "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.
10. "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
11. "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
12. "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
13. "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
14. "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
15. "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
16. "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
17. "rigenerazione degli olii usati": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre olii di base mediante una raffinazione degli olii usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali olii;
18. "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
19. "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
20. "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.
21. "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
22. "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

23. "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
24. "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
25. "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/06;
26. "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.Lgs. 152/06;
27. "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06;
28. "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
29. "centro di raccolta": area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
30. "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.Lgs. 152/06;
31. "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/06.

Articolo 3

Indirizzi generali

Il Consorzio nella sua funzione istituzionale tesa allo sviluppo delle aree industriali fissa gli indirizzi, generali e specifici, attraverso i vigenti strumenti urbanistici, ed individua e specifica le modalità per lo svolgimento di attività "inerenti il ciclo dei rifiuti", secondo quanto disposto con il presente Regolamento. In particolare si individuano i seguenti indirizzi generali:

1. il Consorzio valuta i singoli interventi proposti rispettando le vocazioni produttive dei singoli Agglomerati, secondo evoluzioni ed esigenze di sviluppo del territorio.
2. Le valutazioni del Consorzio saranno inquadrare e correlate con gli altri strumenti della programmazione e pianificazione territoriale più ampia in ambito "ambientale" con particolare riferimento a:
 - PTCP – Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Matera;
 - PRGR – Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Basilicata;
 - PIEAR – Piano Energetico Ambientale Regionale della Basilicata.
3. Il Consorzio, sulla base di quanto sopra, incentiva la realizzazione e la gestione negli Agglomerati industriali e nelle future "Aree Ecologicamente Attrezzate – APEA, di cui al D.Lgs. 112/98, ovvero di "Aree tecnologicamente Attrezzate", tenendo conto di categorie funzionali omogenee tra loro compatibili e favorendo una specializzazione industriale dell'area.
4. Il Consorzio, tende a favorire la presenza di impianti "Ambientali" intesi come servizio all'insieme di attività produttive insediate nella Regione Basilicata in generale, nel rispetto dei principi di congruo dimensionamento e sostenibilità tecnico-economica.
5. Il Consorzio predispone periodiche verifiche dello stato di attuazione dei vari Agglomerati di propria competenza, sia in termini di consistenza e tipologia degli insediati-, sia rispetto al loro stato di attività, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, in special modo per quelle attività che rientrano nell'ambito delle Imprese "inerenti il ciclo dei rifiuti", di cui al presente Regolamento.

6. Il Consorzio valuta la congruenza degli insediamenti esistenti, in fase di sviluppo e di nuova formazione, e delle infrastrutture primarie ed i Servizi di Area rispetto alla tipologia delle Imprese “inerenti il ciclo dei rifiuti”, in tal caso ritenute e da ritenere “speciali”. (valuta inoltre la necessità di dotare l’area assegnata con un buffer di sicurezza che costituirà variante urbanistica di destinazione – ad area a verde-, al fine di tener conto del deprezzamento/disinteresse provocato dalla presenza di tali iniziative per le aree ricomprese nel buffer stesso).
7. In caso di procedimento fallimentare e relativa Asta, senza che il Consorzio ne sia a diretta conoscenza, rinvenga l’acquisto di Opifici industriali dismessi da parte di Imprese special-ambientali, il Consorzio può riservarsi ogni decisione sull’ammissibilità dell’iniziativa produttiva-industriale speciale.
8. Ai fini di definire specifiche metodologie insediative riguardo alle attività “inerenti il ciclo dei rifiuti”, di cui a presente Regolamento, il Consorzio si riserva di stabilire eventuali Protocolli d’intesa con Enti istituzionali preposti, nonché con Associazioni di categorie imprenditoriali, per l’analisi di iniziative di interesse territoriale, ferma restando l’immediata applicabilità del presente Regolamento per i criteri qui stabiliti. Ogni azione coordinata di livello superiore sarà successivamente oggetto di intervento aggiuntivo e/o sostitutivo del presente Regolamento, nelle forme di approvazione stabilite dallo Statuto consortile.
9. A giudizio insindacabile del Consorzio i lotti e comparti industriali/artigianali di proprietà del Consorzio, quindi con esclusione di quelli in proprietà terza, possono essere /assegnati sotto il duplice regime di: cessione di proprietà; concessione superficaria per tempi preordinati, non inferiori ad anni trenta.
10. Nel caso che le istanze insediative provenienti da Imprese-Industrie “inerenti il ciclo dei rifiuti” facciano riferimento a lotti e suoli di loro o proprietà terza, resta inteso che il Consorzio debba esprimersi in primo luogo sulla ammissibilità della iniziativa produttiva-industriale “speciale” stessa. Il Consorzio si riserva la facoltà di rigettare l’istanza insediativa, per inammissibilità rinveniente dall’applicazione del presente Regolamento sulla tipologia dell’iniziativa stessa.
11. Ove le domande di assegnazione dei lotti industriali/artigianali per attività rientranti nell’applicazione del presente Regolamento, derivino dal sistema di Bandi ad evidenza pubblica, le modalità e le procedure per i relativi atti di cessione/concessione per le aree di proprietà del Consorzio o comunque acquisite dallo stesso a mezzo procedura espropriativa, faranno esplicito riferimento al presente regolamento.

Articolo 4

Tipologia di impianti oggetto del presente regolamento

Il presente regolamento si applica alle aziende che operano nel settore della gestione e trattamento dei rifiuti per finalità primarie di recupero di materia ed energia, ivi compresa la preparazione per il recupero, lo stoccaggio temporaneo, la produzione di beni e materie prime seconde prodotte anche in parte da rifiuti.

Le imprese ammissibili nelle aree di competenza del Consorzio, soggette alle disposizioni del presente Regolamento, dovranno rientrare nella categorizzazione di attività di trattamento e trasformazione di rifiuti ed eventuale commercializzazione di sottoprodotti e materie prime seconde da essi ottenute, secondo la codifica ISTAT-ATECO, e devono operare in un contesto di mercato che preveda il reperimento dei materiali da trattare, la loro valorizzazione, la vendita (o ricollocazione) dei prodotti lavorati e dell’energia generata, secondo le usuali leggi di mercato e di domanda-offerta.

Gli stoccaggi provvisori all’interno di detti processi produttivi-industriali possono essere ammessi solo per le essenziali esigenze di alimentazione delle filiere produttive e comunque limitatamente a tempi che non inducano processi degradativi e/o emissioni di sostanze pericolose o moleste. Dovranno in ogni caso essere adottate misure atte ad assicurare la rotazione dei quantitativi in deposito temporaneo.

Le imprese qui regolamentate, più in particolare, sono quelle che rientrano nella generale applicazione della Parte quarta e Titolo I del D.Lgs. 152/06.

Le stesse Imprese, come sopra definite, ai fini dell'esercizio delle attività operative negli Agglomerati industriali di competenza del Consorzio, dovranno essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ove richiesto, ovvero alle rispettive Sezioni regionali di detto Albo.

Un elenco delle attività normate dal presente regolamento, con riferimento alle operazioni R e D dell'allegato B e dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 è riportato di seguito:

- R1: utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
 R2: rigenerazione/recupero di solventi
 R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
 R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
 R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
 R6: rigenerazione degli acidi o delle basi
 R7: recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
 R8: recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
 R9: rigenerazione o altri reimpieghi degli olii
 R11: utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
 R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
 R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
 D8: Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
 D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
 D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
 D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
 D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Schema di codifica da citare negli atti amministrativi di cui al presente regolamento

Tipologia	Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica	
			Attività	Operazione
Discarica	Discarica	Discarica	Inerti	D1
			Non pericolosi	D1
			Pericolosi	D1
Recupero - Smaltimento	Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15
			Messa in riserva	R13
	Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12
				D14
			Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12
				D13
			Rottamazione	R12
				R12
	Recupero	Meccanico	Frantumazione	R4
			Recupero carta	R3
			Recupero legno	R3
			Recupero plastica	R3
			Recupero pneumatici	R3
			Recupero metalli	R4
			Recupero inerti	R5
			Recupero vetro	R6
			Recupero tessili	R3
				R4
				R5
				R5
	Termico	Fusione metalli	R4	
		Utilizzo in cementifici	R5	
	Industriale	Industria dei metalli	R4	
			R5	

			Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3
				R5
			Industria delle costruzioni, edilizia	R3
				R5
			Industria chimica	R3
				R4
			R5	
		Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1
			Incenerimento e coincenerimento, art. 237-quater del d.lgs. 152/2006	R1
			Gas di sintesi	R1
		Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10
			Spandimento fanghi	R10
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	
	Chimico-Fisico-Biologico		Rigenerazione/recupero solventi	R2
			Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6
			Recupero acque di falda	R5
			Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti	R7
			Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8
			Rigenerazione o altri impieghi degli olii	R9
			Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3
			Produzione fertilizzanti	R3
			Trattamento fanghi	R3
				R3
				R12
Trattamento rifiuti liquidi			D8	
	D9			
	D13			
	D9			
	R12			
	D9			
Miscelazione		Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	
			R12	
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	
Compostaggio		Compostaggio ACM	R3	
		Compostaggio ACV	R3	
		Digestione anaerobica	R3	
		Produzione di CSS	R3	
		Produzione biostabilizzato	D8	
			R3	
Digestione anaerobica		Separazione secco-umido	R12	
			D13	
			D13	
Trattamento meccanico biologico CSS			D13	
			D13	
Trattamento RAEE	Trattamento RAEE	Trattamento RAEE	Deposito preliminare RAEE	D15
			Messa in riserva RAEE	R13
			Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12
				D13
			Recupero RAEE	R3
	R4			
	R5			
Demolizione-Rottamazione veicoli fuori uso	Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12
			Autorottamazione	R12
Frantumazione veicoli fuori uso	Rottamazione Frantumazione	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12
				R4
Incenerimento-Coincenerimento	Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10
			Incenerimento con recupero di energia	R1
			Gassificazione	R1
	Co-inceneritore	Co-incenerimento	Pirolisi	R1
			Co-incenerimento	R1

Articolo 5

Individuazione e scelta delle specifiche localizzazioni

L'individuazione e la scelta delle specifiche localizzazioni di insediamenti produttivi ad attività "inerenti il ciclo dei rifiuti", nell'ambito degli agglomerati Industriali gestiti dal Consorzio è di competenza esclusiva dell'organo deliberante dell'Ente, che può comunque tenere conto delle proposte dei richiedenti, ed è determinata sulla base dei seguenti elementi:

1. Indicazioni del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Basilicata in termini di dimensioni, vincoli all'approvvigionamento territoriale dei rifiuti da trattare, vincoli ambientali e territoriali;
2. Indicazioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici consortili vigenti;
3. Indicazioni e prescrizioni del presente regolamento insediativo;
4. Disponibilità attuale di suoli e/o di immobili consortili e previsioni di interventi espropriativi o comunque acquisitivi;
5. Disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;
6. Dimensioni e natura delle iniziative e loro incidenza sia sulla situazione insediativa esistente sia sulle possibilità insediative future.
7. Rispondenza delle iniziative proposte ai criteri di "migliore tecnologia disponibile" per quanto attiene alla sicurezza industriale ed alla salvaguardia ambientale

Il Consorzio si riserva la facoltà di precludere l'insediamento in aree che, in aggiunta ai criteri sopra riportati ed a seguito di specifico approfondimento tecnico-ambientale, giudichi non disponibili per motivi di maggiore salvaguardia e/o ragioni sociali connesse.

Articolo 6

Insedibilità delle attività produttive normate dal presente regolamento

L'insediamento delle iniziative di cui al precedente art.1 può essere realizzato:

1. Su aree e in immobili di proprietà di terzi che le ditte interessate potranno acquisire direttamente o tramite l'attivazione delle procedure espropriative;
2. Su aree o in immobili di proprietà delle Ditte che intendono realizzare direttamente l'attività;
3. Su aree e in immobili di proprietà del Consorzio.

Articolo 7

Norme tecniche specifiche: aree ecologicamente attrezzate (piani di settore)

Al fine di specializzare aree che per preesistenze e/o caratteristiche funzionali possano essere destinate in modo privilegiato all'insediamento di attività inerenti il ciclo dei rifiuti, il Consorzio potrà definire "Aree a specifica destinazione ambientale".

L'iniziativa di istituire aree a specifica destinazione ambientale, riguardanti la localizzazione selettiva dei Comparti per l'insediamento delle attività speciali inerenti il ciclo dei rifiuti, è prerogativa del Consorzio.

I Comparti come sopra individuati dovranno essere continui, senza disarticolazioni o frammentazioni rispetto ad infrastrutture, viabilità pubbliche, e/o lotti produttivi per attività private terze di qualsiasi tipo (produttive ed altro);

Nei Comparti di cui alle presenti prescrizioni dovranno essere escluse le residenze in genere, comprese quelle dei Titolari, ed ammesse semplicemente quelle per la sorveglianza nella misura di un alloggio custode per lotto; sono auspicabili sistemi di video-sorveglianza comuni, ovvero accorpamento tipo-condominiale dei sistemi di sorveglianza e sicurezza dei comparti complessivamente considerati.

La localizzazione dei suddetti Comparti dovrà essere effettuata possibilmente in parti periferiche degli Agglomerati, con capacità di alta autonomia.

I Piani di settore, pubblici o privati, dovranno prevedere specifici piani di sicurezza, nei confronti di eventuali incidenti, interni ed esterni ai Comparti, di qualsiasi tipo e dimensione.

Dovrà essere assunta ogni altra cautela e misura di mitigazione e/o compensazione possibile, allo scopo di evitare disagi urbanistici-edilizi, ovvero commistioni di usi e funzioni, che possano danneggiare e compromettere le attività di contesto.

Articolo 8

Norme tecniche specifiche: Criteri generali di localizzazione/esclusione

Non potranno essere destinati all'insediamento di nuove attività inerenti il ciclo dei rifiuti le aree e gli immobili ricadenti nei criteri generali di esclusione di cui al Piano Regionale di Gestione dei rifiuti.

Come previsto dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti, costituiscono elementi preferenziali per la localizzazione:

1. Aree in cui sono presenti reti di monitoraggio per il controllo ambientale.
2. Aree in cui sono presenti utenze industriali, civili e termoelettriche, le cui emissioni possono essere potenzialmente sostituite.

Stabilita la generale idoneità delle aree industriali ad ospitare impianti inerenti il ciclo dei rifiuti, restano stabilite le seguenti distanze minime:

Infrastrutture di comunicazione

- autostrada 60 m
- strada di grande comunicazione 40 m
- strada di media comunicazione 30 m
- strada di interesse locale 20 m
- ferrovia 30 m
- aeroporto 300 m

Aree residenziali

- Centri abitati >200 m per i centri di raccolta rifiuti; > 300 m per i centri di lavorazione rifiuti non biodegradabili; > 500 metri per gli impianti di trattamento di rifiuti biodegradabili.
- Case sparse >100 m per i centri di raccolta rifiuti; > 200 m per i centri di lavorazione rifiuti non biodegradabili; > 300 metri per gli impianti di trattamento di rifiuti biodegradabili.

Ai fini di calcolo delle distanze di cui ai punti precedenti concorrono le aree interne ai lotti sistemate a verde o a parcheggi ad esclusivo uso mezzi di trasporto persone.

Articolo 9

Norme tecniche specifiche: Fasce di rispetto interne alle aree

Ogni insediamento deve essere distanziato di almeno 500 m (cinquecento metri) da stabilimenti per attività agro-alimentari, o comunque da altre attività "sensibili", predeterminate dallo stesso Consorzio in analogia a quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.

Ogni insediamento deve essere distanziato di almeno 100 m (cento metri) da ogni attività industriale e di servizi diversa da quelle indicate all'art.10. La distanza di cui al presente comma sarà valutata con riferimento alle aree di impianto soggette ad emissioni diffuse ovvero ai punti di rilascio delle emissioni gassose convogliate. Le aree ed i punti di emissione individuati ai fini della presente verifica dovranno essere tassativamente mantenute invariate in fase di predisposizione del progetto definitivo allegato all'istanza di autorizzazione regionale. Ai fini della presente verifica non si valuteranno le aree a verde, i parcheggi, gli edifici adibiti ad uffici e servizi e la viabilità interna al lotto che, pertanto, potranno essere realizzati all'interno della fascia di distanziamento di 100 metri.

I lati dei lotti fronteggianti la viabilità pubblica dovranno prevedere una fascia di rispetto, interna o esterna ai lotti stessi, di almeno 10 m (dieci metri);

Le Fasce di rispetto dovranno essere sistemate, con onere direttamente richiesto alle Aziende insediande, con adeguate alberature ovvero con essenze cespugliose adatte a barriera naturale.

Articolo 10

Insediamiento nella fascia di distanziamento

All'interno delle fasce di distanziamento di 100 metri possono essere allocate le seguenti attività:

1. impianti ed infrastrutture di servizio di cui al presente regolamento (gestione di rifiuti);
2. aree di sosta e servizi agli automezzi diversi dall'erogazione di cibi e bevande (lavaggio, rifornimento carburanti, gommista, ecc.);
3. deposito container, logistica e trasbordo merci sia all'aperto che sotto strutture fisse e mobili;
4. impianti di produzione di energia rinnovabile che non comportino emissioni in atmosfera (nel rispetto delle norme e regolamenti di settore);
5. aree di stoccaggio carburanti e lubrificanti (nel rispetto delle norme e regolamenti di settore);

Le nuove attività e gli insediamenti che si realizzeranno all'interno della fascia di distanziamento di 100m dagli impianti di gestione rifiuti, potranno operare cambi ed integrazione di attività esclusivamente nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo.

In caso di cessazione definitiva delle attività di gestione di rifiuti sul lotto interessato all'iniziativa si sospendono le limitazioni di cui al presente articolo per le aree comprese nella fascia di 100 m.

Articolo 11

Norme tecniche specifiche: Densità produttiva

Per le iniziative nel campo della gestione rifiuti normati dal presente regolamento, i parametri urbanistici di riferimento sono quelli riportati nelle Norme di Attuazione dei P.N.I. all'articolo riguardante l'assegnazione di aree destinate a "Lotti industriali".

Come parametro di "intensità di attività" viene fissato il rapporto tra i quantitativi di rifiuto trattato giornalmente e la superficie totale del lotto produttivo. Il valore limite viene assunto pari a 70t/g di rifiuto su ettaro di superficie. A titolo di esempio una azienda che intenta trattare 100t/giorno di rifiuto, dovrà dotarsi di almeno 14.285 m² di superficie lorda. Tale superficie dovrà essere continua, senza possibilità di individuare aree separate di asservimento che concorrano alla definizione del parametro densità produttiva.

Articolo 12

Norme tecniche specifiche: Sicurezza ambientale

I progetti di insediamento singolo (non ricadenti in aree a specifica destinazione ad attività inerenti il ciclo dei rifiuti) dovranno prevedere specifici piani di sicurezza, nei confronti di eventuali incidenti, interni ed esterni ai Comparti, di qualsiasi tipo e dimensione.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 in materia di VIA, il Consorzio avrà la facoltà di richiedere per il progetto presentato uno screening ambientale (verifica di assoggettabilità), i cui contenuti fissati dal succitato D.Lgs. dovranno esaustivamente evidenziare l'effetto sommatoria con altre iniziative similari già presenti nella zona, nonché gli interventi mitigatori da attuare ai fini dell'attenuazione delle interferenze ambientali.

La proposta insediativa dovrà prevedere un piano di dismissione dell'impianto con oneri a carico dell'affidatario garantiti da specifica fideiussione assicurativa come previsto dal D.Lgs. 152/06. La citata garanzia dovrà prevedere esplicitamente la copertura degli oneri per lo smaltimento di eventuali residui di rifiuti e loro frazioni rilavorare da attuarsi anche per stralcio decorsi 6 mesi dalla cessazione delle attività dell'azienda. A tal fine potrà essere richiesta fideiussione assicurativa, se non già prodotta alle Autorità competenti al rilascio delle specifiche autorizzazioni previste dalle norme nazionali/regionali, relativa alle operazioni di dismissione e bonifica.

Dovrà essere assunta ogni altra cautela e misura di mitigazione e/o compensazione possibile, allo scopo di evitare disagi urbanistici-edilizi, ovvero commistioni di usi e funzioni, che possano danneggiare e compromettere le attività di contesto.

Articolo 13

Domande di assegnazione lotti

Aspetti amministrativi

1. I suoli e gli altri immobili sono assegnati alle Ditte che intendono costruire, ampliare, trasferire stabilimenti produttivi, commerciali o di servizi di cui al presente regolamento.
2. I capannoni industriali realizzati dal Consorzio sono concessi in proprietà alle Ditte che intendono attuare e/o ampliare attività di tipo produttivo.
3. Per ottenere l'assegnazione dei suoli o degli immobili ovvero per l'insediamento in ogni caso di un'iniziativa economica e anche in caso di progetti d'ampliamento e/o variante, le stesse Ditte sono tenute a produrre formale istanza corredandola della documentazione prevista dagli appositi modelli forniti dal Consorzio (allegati al presente Regolamento sub. 1 Modello "A" richiesta assegnazione suoli).
4. Le domande dovranno essere accompagnate dal contestuale versamento di un importo pari allo 0,10% dell'importo dell'investimento per un massimo di € 7.500,00 a titolo di contributo per spese d'istruttoria, cartografie, sopralluoghi ecc., ai sensi dell'Art.5 del vigente regolamento di Assegnazione Suoli. Detto importo s'intende irripetibile e corrisposto a fondo perduto.
6. L'importo dell'investimento dovrà essere conforme a quello, eventualmente, inoltrato agli Istituti di Credito per finanziamenti e mutui.
7. Le domande saranno esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione.
8. Eventuali priorità possono essere riconosciute, in via del tutto eccezionale, in presenza di ordinanza esecutiva di sfratto ovvero di iniziative particolarmente significative sotto l'aspetto degli investimenti e dell'occupazione opportunamente documentati ed illustrati all'atto della presentazione della domanda.

Aspetti tecnici

1. Le aziende che intendono proporre realizzazioni, cambi di attività, incrementi dimensionali e tipologici relative ad attività "inerente il ciclo dei rifiuti", in aggiunta alla documentazione richiesta dal vigente regolamento deve produrre:
 - Scheda identificativa della proposta progettuale (allegato A)
 - Scheda di rispondenza alle indicazioni del presente regolamento (allegato B)
 - Scheda descrittiva dei fabbisogni di servizi richiesti al Consorzio e/o a fornitori terzi (Allegato C)
 - Scheda di rispondenza preliminare alle migliori tecnologie applicabili per la tipologia di impianto proposto (Allegato D)
2. Gli elaborati da produrre a corredo dell'istanza di assegnazione dovranno essere conformi al livello progettuale "progetto di fattibilità tecnico-economico" come definito all'art.23 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti)
3. Nello specifico la documentazione relativa agli aspetti costruttivi deve contenere gli aspetti tipologici e dimensionali utili alla verifica della corrispondenza della proposta insediativa alle richieste del presente regolamento.

Articolo 14

Assegnazione dei lotti

L'amministratore Unico, previa istruttoria degli uffici competenti, decide sulle domande proposte, approvando o respingendo il programma presentato dalla Ditta e in caso positivo procedendo all'assegnazione dell'area necessaria, previa individuazione del lotto su cartografia consortile.

Della decisione assunta, è data comunicazione entro 10 giorni alla Ditta istante e, in caso di accoglimento della domanda viene fornita, l'indicazione della localizzazione e delle dimensioni perimetrali del suolo assegnato o dell'immobile individuato.

Articolo 15

Assegnazione di capannoni industriali di proprietà consortile

Si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di assegnazione suoli del Consorzio.

Articolo 16

Assegnazione di altri locali di proprietà consortile

Si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di assegnazione suoli del Consorzio.

Articolo 17

Assegnazione di aree consortili

Si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di assegnazione suoli del Consorzio.

Articolo 18

Assegnazione di aree non di proprietà consortile

Si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di assegnazione suoli del Consorzio.

Articolo 19

Assegnazione dell'area soggetta ad espropriazioni

Si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di assegnazione suoli del Consorzio.

Articolo 20

Assegnazione di suoli di proprietà dell'assegnatario

Si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di assegnazione suoli del Consorzio.

Articolo 21

Decadenze

Relativamente alla decadenza dei diritti di uso degli immobili assegnati per le attività previste dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali del regolamento di assegnazione suoli del Consorzio.

Restano in capo all'assegnatario gli oneri di rimozione e smaltimento dei rifiuti, delle materie prime e dei prodotti presenti nell'impianto all'atto della decadenza. I costi relativi a tale necessità dovranno essere garantiti con apposita polizza stipulata per un valore pari alle necessità connesse alla cessazione delle attività nelle condizioni di massima potenzialità operativa delle attività svolte nell'area assegnata.

Articolo 22

Trasferimento dei suoli e degli altri immobili

Si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di assegnazione suoli del Consorzio.

Articolo 23

Inalienabilità degli immobili

Si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di assegnazione suoli del Consorzio.

Articolo 24

Servitù

Si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di assegnazione suoli del Consorzio.

Articolo 25

Gestione e manutenzione delle infrastrutture

Ad ogni ditta assegnataria è fatto obbligo di mantenere e far mantenere ai propri clienti e fornitori, comportamenti che non pregiudichino il decoro degli spazi comuni e della viabilità di accesso ai lotti assegnati.

Non è consentito far stazionare mezzi di trasporto contenenti rifiuti e/o ad essi adibiti sulla viabilità del Consorzio.

L'assegnatario dovrà assicurare interventi straordinari di sanificazione e disinfestazione estese anche alle aree comuni consortili per un raggio di 200 metri dal limite del lotto assegnato.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento relativamente alla gestione e manutenzione di impianti ed infrastruttura si applicano le disposizioni di cui al regolamento di assegnazione suoli del Consorzio.

Articolo 26

Deroghe

Non sono ammesse deroghe al presente regolamento per gli aspetti di tutela ambientale ivi compreso il monitoraggio ambientale.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento relativamente alle deroghe si applicano le disposizioni di cui al regolamento di assegnazione suoli del Consorzio.

Articolo 27

Norme finali

Le norme regionali vigenti in materia di tutela ambientale e gestione dei rifiuti, hanno prevalenza sulle disposizioni del presente Regolamento in caso di contrasto o di disallineamento.

Le prescrizioni contenute nel presente regolamento dovranno intendersi modificate a seguito dell'entrata in vigore di norme statali e regionali in materia di tutela ambientale e gestione dei rifiuti, qualora queste introducano indicazioni contrastanti e prevalenti, secondo le modalità e le forme stabilite dalle sopravvenute fonti normative.

Allegato A - Scheda identificativa della proposta progettuale

Dati del proponente	Denominazione	_____
	Forma giuridica	_____
	Legale rappresentante	_____
	Sede legale	_____
Tipologia dell'attività	Nuova attività	Si ____, No__
	Ampliamento di attività esistente (stessi codici R, D)	Incremento % ____ Incremento quantitativo ____
	Estensione delle attività già svolte (nuovi codici R,D)	Nuovi codici richiesti
Codifica attività secondo le indicazioni dell'art.4	Categoria ISPRA	_____
	Sotto categoria	_____
	Unità impiantistica	_____
	Operazione di gestione R	_____
	Operazione di gestione D	_____
Dati di localizzazione	Sito di proprietà/facoltà d'uso	Area ASI _____
		N° Lotto ASI _____
		N° foglio catastale _____
		N. Particella catastale _____
		Estensione lotto _____
	Richiesta di concessione	Area ASI _____
		Dimensione minima _____
Dimensione massima _____		

Allegato B - Scheda di corrispondenza alle indicazioni vincolanti del presente regolamento

Riferimento art. presente regolamento	Indicazione vincolante	Valore nella proposta
Distanze da ricettori esterni	<ul style="list-style-type: none"> • autostrada 60 m • strada di grande comunicazione 40 m • strada di media comunicazione 30 m • strada di interesse locale 20 m • ferrovia 30 m • aeroporto 300 m 	<ul style="list-style-type: none"> • autostrada ___ m • strada di grande comunicazione ___ m • strada di media comunicazione ___ m • strada di interesse locale ___ m • ferrovia ___ m • aeroporto _____ m
	Distanze da centri residenziali _____	Distanze da centri residenziali _____
	Distanze da case sparse _____	Distanze da case sparse _____
Distanza dai lotti interni	Distanza minima delle unità produttive dalla viabilità dei lotti interni 10 m	_____ m
	Distanza da altre attività industriali 100m	_____ m
Densità produttiva	Indice fondiario massimo (da regolamento) m^3/m^2	_____ m^3/m^2
	Rapporto di copertura massimo (da regolamento) %	_____ %
	Indice di densità produttiva < 50 ton/d per ettaro	_____ ton/giorno per ettaro

Allegato C - Scheda necessità servizi primari

Categoria servizio primario	Servizio richiesto	Dati quantitativi
Viabilità di accesso	Tipologia dei mezzi necessari per l'approvvigionamento dei materiali trattati ed evacuazione dei prodotti	Autotreno 18 m_SI_No__
		Autoarticolato 16m_SI_No__
	Autocarro 10-12m_SI_No__	
	Autocarro 8-10 m_SI_No__	
	Mezzi speciali (descrivere)____	
	Carico presunto di traffico veicolare per addetti e fornitori	Mezzi trasporto merci N° ____
		Autovetture N° ____
Fornitura acqua potabile/industriale	Richiesta di acqua potabile	m ³ /giorno (massimo)____
		m ³ /anno ____
	Richiesta di acqua potabile	m ³ /giorno (massimo)____
		m ³ /anno ____
Autoriciclo acque	Piovane (m ³ /anno)____	
	Da cicli produttivi (m ³ /anno)____	
Servizi di fognatura e depurazione acque nere e/o di processo	Scarico entro i limiti di Tab.3 D.Lgs 152/06	<input type="checkbox"/> Si
		<input type="checkbox"/> No (si richiede deroga) Parametri eccedenti il limite- _____ _____
	Portata	Massima oraria m ³ /h____
		Massima giornaliera m ³ /d ____
Media Annua m ³ /anno ____		
Gestione acque di pioggia	Superficie generante acque potenzialmente contaminate	Estensione
	Presenza di depuratore	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	Portata di progetto depuratore	Massima oraria m ³ /h____
	Gestione acque di seconda pioggia	<input type="checkbox"/> Si (specificare)_____ <input type="checkbox"/> No
	Superfici Generanti acque di pioggia	Estensione ____m ²
Tipologia delle superfici _____		

Gestione rifiuti	Richiesta del servizio consortile di ritiro rifiuti	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Frazione organica <input type="checkbox"/> Frazione indifferenziata <input type="checkbox"/> Frazione plastica <input type="checkbox"/> Frazione cellulosa <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____
	Quantitativi generati	Ton/mese (mese di max produzione) Ton/anno ____
Energia elettrica	Richiesta di potenza da rete pubblica	KW _____
	Consumo	MWk/anno _____
	Autoproduzione energia elettrica	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si MWh/anno _____ Quota di autoproduzione da immettere in rete ____%
Metano	Richiesta della fornitura	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> SI Nm ³ /h (max richiesta) _____ Nm ³ /giorno (max richiesta) _____ Nm ³ /anno (media) _____

ALLEGATO D.1 Scheda BAT impianti di trattamento biomeccanico

SEZIONE	UNITÀ TECNOLOGICA	INDICAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLE BAT	Numero Riferimento BAT	DESCRIZIONE MINIMA DELL'ELEMENTO
Viabilità di servizio	Strade e piazzali di servizio	Impermeabilizzazione su tutta l'area	1	Si/No
	Regimentazione delle acque di piazzale	Raccolta e trattamento in impianto aziendale di almeno 5 mm di pioggia equivalente	2	Si/No
Locali di ricezione e pretrattamento materiali in ingresso	Segregazione dei materiali	Capannone chiuso e tenuto in depressione (indicare il grado di depressione minimo ed il numero di ricambi d'aria previsti)	3	Valore numerico + descrizione tecnologia
	Accessi all'area di scarico e movimentazione	Porte ad apertura e chiusura rapida (indicare tempo di manovra)	4	Valore numerico + descrizione tecnologia
	Presenza di aree di scarico dedicate a diverse frazioni	Numero e volume delle sezioni di accumulo compartimentate	5	Valore numerico
Macchine operatrici (tutte)	Contenimento delle emissioni rumorose	Macchine a bassa emissione sonora (indicare il livello sonoro assicurato nei locali di lavorazione)	6	Valore numerico + descrizione tecnologia
Preparazione della miscela di alimento digestori	Tipologia e prestazioni	Necessità di aggiunta di acqua di lavorazione (sconsigliata)	7	Valore numerico
	Scarti di pre-trattamento	Produzione di scarti e rigetti da avviare a smaltimento (elemento da minimizzare)	8	Valore numerico
Reattori anaerobici	Tecnologia di trattamento	Tenore di solidi totali nella sezione di digestione (Unità a secco, semi secco, umido)	9	Valore numerico
	Numero di stadi di digestione	Singolo o doppio stadio	10	Si/No
	Temperature di esercizio	Temperature minime e massime di esercizio dei singoli stadi	11	Valore numerico
	Efficienza termica dei reattori (coibentazione)	Consumo energetico per unità di volume nei reattori	12	Valore numerico
	Riscaldamento	Sistema di riscaldamento dei reattori e tipo di fluido termovettore	13	Descrizione tecnologia
	Sicurezza rispetto alle dispersioni di liquami in reattore	Presenza di doppie pareti e/o doppi fondi. Presenza di controvasche e/o comparti di contenimento Misure di sicurezza rispetto a sversamenti massivi.	14	Si/No + Descrizione tecnologica
Efficienza di processo	Livello di conversione energetica delle biomasse	Kg Biogas/kg VSS	15	Valore numerico
	Produzione di digestato da post-trattare	Ton digestato (su base secca) per Ton SS alimentato al digestore	16	Valore numerico
Bilanci idrici	Consumi idrici	Consumo complessivo di acqua primaria per i processi di digestione	17	Valore numerico
	Produzione di reflui	Produzione complessiva di reflui a valle degli stadi di disidratazione del digestato (ton refluo/ton frazioni alimentate)	18	Valore numerico
Utilizzo energetico del biogas prodotto	Autoimpiego per i fabbisogni energetici termici	Quota energetica di autoimpiego dell'energia primaria generata	19	Valore numerico
	Produzione energetica dal biogas prodotto	Produzione di Energia Elettrica per unità di Biomassa trattata. Produzione di Energia Termica per unità di Biomassa trattata	20	Valore numerico
	Raffinazione del biogas	Tecnologia e rendimento delle unità di depurazione del bio-gas.	21	Si/No + Descrizione tecnologica

	Up-grading del biogas a bio-metano	Tecnologia; grado di recupero e purezza del bio-metano ottenuto	22	Si/No + Descrizione tecnologica
	Utilizzo del biogas/biometano	Immissione in rete del biometano prodotto e/o altra forma di utilizzo	23	Si/No
Sicurezza nella gestione comparto gas	Torca di sicurezza	Tecnologia e prestazioni rispetto al rilascio di inquinanti	24	Si/No + Descrizione tecnologica
	Gasometro	Tecnologia e sistemi di sicurezza rispetto alle dispersioni ed al rischio incendio	25	Si/No + Descrizione tecnologica
	Sistemi di sicurezza supplementari	Barriere fisiche	26	Si/No + Descrizione tecnologica
Trattamento arie esauste dalle unità di processo	Biofiltro	Materiale filtrante e Portata specifica (Nm ³ aria contaminata per m ³ biofiltro per ora)	27	Si/No + Descrizione tecnologica
	Trattamenti chimici	Tipologia e reagenti di processo	28	Descrizione tecnologica
	Depolveratori	Tipologia e materiali filtranti	29	Descrizione tecnologica
Sezione di compostaggio	Segregazione delle unità di processo	Grado di chiusura dell'area di lavorazione (Assente; solo tettoia; Tettoia e tamponamenti laterali)	30	Valore numerico + Descrizione tecnologica
	Presenza di areazione forzata	Sezioni soggette ad areazione e sistema di areazione (insufflazione/aspirazione)	31	Valore numerico + Descrizione tecnologica
	Trattamento delle arie esauste	Raccolta e trattamento aria degli ambienti segregati. Raccolta e trattamento aria di processo eventualmente raccolta per aspirazione.	32	Valore numerico + Descrizione tecnologica
	Area di raffinazione compost maturo	Grado di chiusura dell'area di lavorazione (Assente; solo tettoia; Tettoia e tamponamenti laterali). Presenza di sistemi depolveratori.	33	Valore numerico + Descrizione tecnologica
Sezione di stoccaggio compost maturo	Piazzali di deposito	Pavimentazioni impermeabilizzate e raccolta acque meteoriche	34	Si/No
	Coperture dei cumuli	Sistemi di copertura dei cumuli anti polvere (teli semipermeabili).	35	Si/No + Descrizione tecnologica
	Contenimento delle polveri	Sistemi di attivi di abbattimento polveri. Predisposizione di barriere anti-vento intorno ai cumuli.	36	Si/No + Descrizione tecnologica
Area di stoccaggio materiale strutturante	Piazzali di deposito	Pavimentazioni impermeabilizzate e raccolta acque meteoriche	37	Si/No
Gestione delle acque reflue (eccetto acque di prima pioggia nelle sole di solo transito automezzi)	Trattamento fino al limite di accettabilità in corpo idrico superficiale	Quota percentuale sul totale prodotto	38	Valore numerico
	Trattamento fino al limite di accettabilità in pubblica fognatura	Quota percentuale sul totale prodotto	39	Valore numerico
	Conferimento ad altro impianto ex-situ di smaltimento	Trattamento fino al limite di accettabilità in pubblica fognatura Quota percentuale sul totale prodotto	40	Valore numerico

ALLEGATO D.2 Scheda BAT impianti di selezione, cernita e trattamenti meccanici a freddo

SEZIONE	UNITÀ TECNOLOGICA	INDICAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLE BAT	Numero Riferimento BAT	DESCRIZIONE MINIMA DELL'ELEMENTO
Viabilità di servizio	Strade e piazzali di servizio	Impermeabilizzazione su tutta l'area	1	Si/No
	Regimentazione delle acque di piazzale	Raccolta e trattamento in impianto aziendale di almeno 5 mm di pioggia equivalente	2	Si/No
Locali di ricezione e pretrattamento materiali in ingresso	Accessi all'area di scarico e movimentazione	Porte ad apertura e chiusura rapida (indicare tempo di manovra)	3	Valore numerico + descrizione tecnologia
	Presenza di aree di scarico dedicate a diverse frazioni	Numero e volume delle sezioni di accumulo compartimentate	4	Valore numerico
Macchine operatrici (tutte)	Contenimento delle emissioni rumorose	Macchine a bassa emissione sonora (indicare il livello sonoro assicurato nei locali di lavorazione)	5	Valore numerico + descrizione tecnologia
Selezione meccanica dei materiali	Contenimento delle emissioni polverulente	Aspirazione diretta di aria dalle linee di trattamento	6	Valore numerico + descrizione tecnologia
	Contenimento degli odori e della proliferazione di insetti	Istallazione di abbattitori per odori e sistemi di sanificazione	7	Valore numerico + descrizione tecnologia
Selezione manuale dei materiali	Contenimento delle emissioni polverulente	Aspirazione diretta di aria dalle linee di trattamento	8	Valore numerico + descrizione tecnologia
	Salubrità degli ambienti di lavoro manuale	Compartimentazione delle aree di presenza degli addetti alla selezione (cabine di selezione manuale)	9	Valore numerico + descrizione tecnologia
	Contenimento degli odori e della proliferazione di insetti	Istallazione di abbattitori per odori e sistemi di sanificazione	10	Valore numerico + descrizione tecnologia
Sezione di stoccaggio materiali lavorati	Piazzali di deposito	Pavimentazioni impermeabilizzate e raccolta acque meteoriche	11	Si/No
	Coperture dei cumuli	Sistemi di copertura dei cumuli anti polvere (teli semipermeabili).	12	Si/No + Descrizione tecnologica
	Contenimento delle polveri	Sistemi di attivi di abbattimento polveri. Predisposizione di barriere anti-vento intorno ai cumuli.	13	Si/No + Descrizione tecnologica
Bilanci idrici	Consumi idrici	Consumo complessivo di acqua primaria per i processi di digestione	14	Valore numerico
	Produzione di reflui	Produzione complessiva di reflui a valle degli stadi di disidratazione del digestato (ton refluo/ton frazioni alimentate)	15	Valore numerico
Trattamento arie esauste dalle unità di processo	Biofiltro	Materiale filtrante e Portata specifica (Nm ³ aria contaminata per m ³ biofiltro per ora)	16	Si/No + Descrizione tecnologica
	Trattamenti chimici	Tipologia e reagenti di processo	17	Descrizione tecnologica
	Depolveratori	Tipologia e materiali filtranti	18	Descrizione tecnologica
Gestione delle acque reflue (eccetto acque di prima pioggia nelle sole di solo transito automezzi)	Trattamento fino al limite di accettabilità in corpo idrico superficiale	Quota percentuale sul totale prodotto	19	Valore numerico
	Trattamento fino al limite di accettabilità in pubblica fognatura	Quota percentuale sul totale prodotto	20	Valore numerico
	Conferimento ad altro impianto ex-situ di smaltimento	Trattamento fino al limite di accettabilità in pubblica fognatura Quota percentuale sul totale prodotto	21	Valore numerico

ALLEGATO D3 Scheda BAT impianti di trattamento e recupero rifiuti da C&D

SEZIONE	UNITÀ TECNOLOGICA	INDICAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLE BAT	Numero Riferimento BAT	DESCRIZIONE MINIMA DELL'ELEMENTO
Viabilità di servizio	Strade e piazzali di servizio	Impermeabilizzazione su tutta l'area	1	Si/No
	Regimentazione delle acque di piazzale	Raccolta e trattamento in impianto aziendale di almeno 5 mm di pioggia equivalente	2	Si/No
Area di ricezione e pretrattamento materiali in ingresso	Accessi all'area di scarico e movimentazione	Sistemi di accesso all'area di scarico	3	Valore numerico + descrizione tecnologia
	Presenza di aree di scarico dedicate a diverse frazioni	Numero e volume delle sezioni di accumulo compartimentate	4	Valore numerico
Macchine operatrici (tutte)	Contenimento delle emissioni rumorose	Macchine a bassa emissione sonora (indicare il livello sonoro assicurato nei locali di lavorazione)	5	Valore numerico + descrizione tecnologia
Selezione meccanica dei materiali	Contenimento delle emissioni polverulente	Aspirazione diretta di aria dalle linee di trattamento	6	Valore numerico + descrizione tecnologia
	Contenimento degli odori e della proliferazione di insetti	Installazione di abbattitori per odori e sistemi di sanificazione	7	Valore numerico + descrizione tecnologia
Frantumazione e cernita dimensionale	Contenimento delle emissioni polverulente	Sistemi di abbattimento ad umido delle polveri	8	Valore numerico + descrizione tecnologia
		Sistemi di movimentazione materiali a bassa emissione di polveri (copertura nastri ecc.)	9	
Sezione di stoccaggio materiali lavorati	Piazzali di deposito	Pavimentazioni impermeabilizzate e raccolta acque meteoriche	10	Si/No
	Coperture dei cumuli	Sistemi di copertura dei cumuli anti polvere (teli semipermeabili).	11	Si/No + Descrizione tecnologia
	Contenimento delle polveri	Sistemi di attivi di abbattimento polveri. Predisposizione di barriere anti-vento intorno ai cumuli.	12	Si/No + Descrizione tecnologia
Bilanci idrici	Consumi idrici	Consumo complessivo di acqua primaria per i processi di digestione	13	Valore numerico
	Produzione di reflui	Produzione complessiva di reflui a valle degli stadi di disidratazione del digestato (ton refluo/ton frazioni alimentate)	14	Valore numerico
Trattamento arie esauste dalle unità di processo	Biofiltro	Materiale filtrante e Portata specifica (Nm ³ aria contaminata per m ³ biofiltro per ora)	15	Si/No + Descrizione tecnologia
	Trattamenti chimici	Tipologia e reagenti di processo	16	Descrizione tecnologia
	Depolveratori	Tipologia e materiali filtranti	17	Descrizione tecnologia
Sistemazione perimetrale del lotto ai fini della dispersione di polveri	Fascia di rispetto	Distanziamento dai limiti del lotto dei rifiuti e delle frazioni lavorate	18	Valore numerico
	Alberatura e siepi	Inserimento di fascia alberata e siepi di essenze sempreverdi	19	Dimensione e tipologia
	Telonatura	Inserimento di teli anti-polvere	20	Dimensione e tipologia
Gestione delle acque reflue (eccetto acque di prima pioggia nelle sole di solo transito automezzi)	Trattamento fino al limite di accettabilità in corpo idrico superficiale	Quota percentuale sul totale prodotto	21	Valore numerico
	Trattamento fino al limite di accettabilità in pubblica fognatura	Quota percentuale sul totale prodotto	22	Valore numerico
	Conferimento ad altro impianto ex-situ di smaltimento	Trattamento fino al limite di accettabilità in pubblica fognatura Quota percentuale sul totale prodotto	23	Valore numerico

ALLEGATO D4 Scheda BAT impianti di rilavorazione e recupero diversi da quelli indicati nelle schede D1, D2, D3.

Il proponente dovrà fornire indicazioni quantitative e tipologiche relativamente ai seguenti elementi.

Elemento di applicazione BAT	Indicazioni richieste
Prestazioni ambientali dell'impianto (consumi)	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo di energia elettrica per unità di materiale trattato; • Consumo di energia termica per unità di materiale trattato; • Consumo di acqua per unità di materiale trattato.
Prestazioni ambientali dell'impianto (autoproduzione di energia)	Autoproduzione di energia Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Se si: <ul style="list-style-type: none"> • Tipologia e potenzialità impianto di auto-produzione.
Prestazioni ambientali dell'impianto (produzione di rifiuti)	L'impianto produce rifiuti Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Se si: <ul style="list-style-type: none"> • Tipologia e quantità degli scarti prodotti in rapporto ai materiali lavorati; • Destinazione prevista per gli scarti di produzione (per tipologia).
Gestione acque meteoriche	Possibilità di sporcamento aree esterne Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Se si: <ul style="list-style-type: none"> • Tipologia e potenzialità impianto di trattamento
Gestione emissioni convogliate	Presenza di emissioni Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Se si: <ul style="list-style-type: none"> • Tipologia delle emissioni; • Quantità e composizione delle emissioni; • Sistemi di abbattimento; Distanza dai confini del lotto assegnato.
Gestione emissioni diffuse	Presenza di emissioni Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Se si: <ul style="list-style-type: none"> • Tipologia delle emissioni; • Quantità e composizione delle emissioni; • Sistemi di abbattimento; • Distanza dai confini del lotto assegnato.
Gestione delle emissioni sonore	Presenza di emissioni Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Se si: <ul style="list-style-type: none"> • Tipologia delle emissioni; • Livello massimo di emissione da macchina; • Livello massimo di emissione al confine del lotto assegnato; • Sistemi di abbattimento.
Rischio incendio	Presenza di materiali a rischio incendio Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Se si: <ul style="list-style-type: none"> • Quantitativi massimi presenti in azienda per tipologia omogenea; • Sistemi di sicurezza adottati; • Distanza dai confini del lotto dei depositi di materiali grezzi e lavorati.

DIREZIONE
Parere di legittimità

Ai sensi dell'art. 7, comma 4 – lett. e), della L.R. n° 32/2014 sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere di legittimità:

favorevole

sfavorevole in quanto _____

Matera,

Il Direttore
Ing. Giovanni Perrone

